



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

SETTORE II

SICUREZZA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE BIBLIOTECHE - SPORT

DETERMINAZIONE N. 96 del 16/08/2016

Raccolta Ufficiale

N. 583

del 17/08/2016

OGGETTO: Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014 rubricata: “ Nuova Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Approvazione Bando di concorso.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che la G.C., con proprio atto n. 109 del 10/08/2016, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha deliberato:

1. Di prendere atto che ai sensi della legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014 e s.m.i. recante; “ Nuova Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, dispone che le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni;

2. che:

- ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 1035/72 e s.m.i recante: “ Le norme per l’assegnazione e la revoca per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, si provvede mediante avviso pubblico di concorso indetto dal comune sul cui territorio gli alloggi sono costruiti o che si rendono disponibili per la nuova costruzione o per risulta del periodo di efficacia, disposizione sancita anche dall’art. 4 della L.R. n. 10/2014 e s.m.i;

3. che la graduatoria vigente è ormai decaduta ed è necessario redigere una graduatoria **ex novo**, al fine di assegnare alloggi di edilizia popolare disponibili o che si renderanno disponibili;

4. di esprimere atto di indirizzo al responsabile del Settore II a che provveda all’avvio delle procedure necessarie per la pubblicazione del nuovo bando di finalizzato alla redazione di una nuova graduatoria per l’assegnazione di immobili di edilizia popolare disponibili o che si renderanno disponibili;

5. Di demandare al Responsabile del Servizio interessato tutti gli adempimenti consequenziali, all’ emanazione del bando di concorso, la predisposizione dello schema di domanda, nonché l’assunzione degli impegni di spesa necessari;

omissis...

vista la Delibera di Giunta comunale n. 109 del 10/08/2016;

vista la L.R. n. 10 del 7/04/2014;

vista il D.P.R. n. 1035/1972;
viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente determinazione;

2) di approvare: **a) lo schema del Bando di concorso** per l'assegnazione di alloggi popolari disponibili o che si renderanno disponibili in esecuzione di quanto disposto dalla Legge Regionale 7/4/2014, n. 10 - "Nuova Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

b) lo schema di domanda

entrambi predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali, allegati al presente provvedimento, quale parte integrale e sostanziale;

3) dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

4) di partecipare la cittadinanza del contenuto del Bando attraverso pubblici manifesti;

5) di disporre la pubblicazione del Bando integrale nonché il modulo della domanda di partecipazione, sul Sito Istituzionale del Comune di Castellana Grotte www.Comune.castellanagrotte.ba.it, sino alla data di scadenza per la presentazione delle istanze fissata per il **(04/10/2016 ore 14,00)** nonché la distribuzione gratuita degli stampati presso l'ufficio Servizi Sociali ubicato in P.zza Municipio.

6) Di trasmettere alla competente struttura regionale, copia del Bando, copia del modulo di domanda di partecipazione, copia della Deliberazione di G.C. n. 109 del 10/08/2016 di approvazione del Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o che si renderanno disponibili, copia della determinazione n. 96 del 16/08/2016 recante l'approvazione del Bando di concorso pubblico per l'approvazione del bando di concorso pubblico *de quo*.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore

dott.ssa Monica Palma MANCINI

Il Responsabile del Settore II

f.to dott.ssa Adriana F. L. MAZZARISI

Visto ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 16/08/2016 si attesta non richiesta la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1284

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 17/08/2016



SETTORE II

SICUREZZA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE BIBLIOTECHE - SPORT

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTES - (L. R. n.10/2014).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Municipale di Castellana Grotte 109 del 10/08/2016 ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 7 aprile 2014 n.10 e ss. m. i.,

RENDE NOTO

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2014 n.10, **BANDO DI CONCORSO PUBBLICO** per la formazione della graduatoria finalizzata alla assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ARCA (ex I. A. C. P.) della provincia di Bari disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Castellana Grotte salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E. R. P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Castellana Grotte su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale.

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/2014 e s.m. i., può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

- a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*). Il cittadino straniero extracomunitario che intende partecipare al presente bando di concorso, deve dichiarare nella domanda di partecipazione, di risiedere da oltre due anni dalla data di scadenza del presente Bando di concorso nel Comune di Castellana Grotte o da almeno cinque anni in altro Comune della Regione Puglia nella Regione Puglia o da dieci anni in Italia, e deve inoltre, produrre, allegato alla domanda di partecipazione, il permesso di soggiorno p di lungo periodo proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare dichiarato;
- b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Castellana Grotte o in altro Comune della Regione Puglia, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi nella Regione Puglia o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 10/2014;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, giusta Legge n. 457 del 1978 rubricata: "Norme per l'edilizia residenziale), non superiore al limite, € 15.250,00, aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016 rubricata: " Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 14 art. 3 comma 2 - Determinazione nuovo limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata". *Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi (assegno di maternità, assegno nucleo tre figl minori, libri di testo, abbattimento barriere architettoniche, spese funerarie e mediche etc.) quali pensioni e sussidi a qualsiasi tipo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento. La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.*

Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

a) conviventi more uxorio; (di due persone che, pur non essendo sposate, convivono).

b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado.

c) affini fino al secondo grado i quali dichiarano dichiarano nelle forme di legge con riferimento alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando medesimo;

3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero, in relazione a peculiari esigenze locali.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La domanda di partecipazione al presente bando, corredata della fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dell'intestatario va compilata esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale www.comune.castellanagrotte.ba.it e in distribuzione, tutti i giorni di apertura al pubblico, negli uffici dei Servizi Sociali – P.zza Municipio. Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia.

dovrà essere contenuta in busta chiusa indirizzata a: Comune di Castellana Grotte e deve riportare sulla busta la seguente dicitura: “ CONTIENE DOMANDA ASSRGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P.” DOMANDA ASSEGNAZIONE E.R.P.

deve pervenire entro e non oltre il 04/10/2016;

deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- **a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Castellana Grotte sito al primo piano del Palazzo Municipale in Via G. Marconi n. 9.
- **A mezzo di raccomandata A/R**, a tal fine fa fede la ricevuta o il timbro e la data dell'Ufficio Postale di spedizione;
- **Per via telematica** mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec **PEC: protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it**; La sottoscrizione digitale dell'interessato sostituisce la firma olografa ed il relativo documento d'identità personale;

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso.

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso.

Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

C) MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE:

- **Mancanza di documento d'identità in corso di validità ove non utilizzata la firma digitale;**
- **Mancanza di uno dei requisiti utili alla collocazione in graduatoria**
- **Istanze presentate dopo il termine di scadenza indicato nel presente bando;**
- **Mancanza della sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del richiedente ove non utilizzata la firma digitale;**
- **Superamento del limite reddituale stabilito dal presente bando di concorso;**
- **Dichiarazioni mendaci;**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informano, altresì, i richiedenti che i loro dati saranno trattati ai soli fini istituzionali.

La persona Responsabile del trattamento dei dati è il *Responsabile del Settore*.

Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d'Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antigienicità degli alloggi).

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto **dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014**

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, giusta circolare inps n. 210 del 31/12/2015 non superiore ai seguenti limiti:

a) inferiore ad una pensione sociale **€ 4.800,38**

punti 4.

- b) inferiore ad una pensione minima INPS € 6.524,57 **punti 3.**
- c) inferiore ad una pensione minima INPS
più una pensione sociale € 11.324,95 **punti 2**
- a2) nucleo familiare composto:**
- a) da 3 a 4 unità: **punti 1.**
- b) da 5 a 6: **punti 2.**
- c) da 7 ed oltre: **punti 3.**
- a3) un componente con uno o più minori a carico: **punti 2.****
- a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1.****
- a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.****
- Tale punteggio è attribuibile:
- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
- b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3.****
- Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento.
- a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1.****
- a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1.** Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.**
- a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: **punti 4.****
- La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.
- a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione. **punti 2.****
- Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10:

a) oltre 2 persone in più:

punti 1.

b) oltre 3 persone in più:

punti 2.

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo:

punti 1.

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:

punti 6.

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato:

punti 6.

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3:

punti 1.

2. Non sono cumulabili i punteggi:

a9) con a10).

a14) con a15);

a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13.

D) VERIFICA DELLE DOMANDE/FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune provvederà alla verifica delle domande con riferimento alla completezza, regolarità, congruità e rispondenza ai criteri del bando e, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 procederà a controlli a campione, sull'attendibilità delle dichiarazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali

rispetto ai dati in possesso presso i propri archivi e presso il sistema informativo del Ministero delle Finanze, dell'INPS, ect.

Qualora non risultassero veritiere viene a decadere il diritto alla collocazione in graduatoria per l'assegnazione di alloggio e il dichiarante è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000).

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42, legge regionale n. 10/2014, per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente.

E) VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, LEGGE 10/2014 comma 1, lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9 ad a16 del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al precedente comma 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione.

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

F) ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'Ufficio competente del Comune.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, LEGGE 10/2014 sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.**
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.**
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.**
- d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.**
- e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.**

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio

del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

G) SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17.

La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.

Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispose il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione.
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio.
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto.
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili.
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni.
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario.
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione.
- h) le norme che regolano la mobilità.

H) ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false. In presenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

I) DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11, LEGGE 10/2014;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli.
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso.
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali.
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18, LEGGE 10/2014,
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

L) RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 4, L. R. nr. 10/2014 per il tramite del Comune.

Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione suddetta.

La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del Responsabile del Settore e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione .

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti ossia ha validità quadriennale, ex art. 4 legge 10/2014 e m.e i.

M) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.

b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune.

c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.

d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

f) titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio pro-tempore, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

N) ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi **all'Ufficio Servizi Sociali - P.zza Municipio n. tel 0804900245/202/203.**

Castellana Grotte, 16/08/2016

Il Responsabile del Settore II
Dott.ssa Adriana F. L. MAZZARISI

per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (L. R. n. 10 del 7 aprile 2014) disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Castellana Grotte.

Marca da bollo
€ 16,00

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 04/10/2016 ore 14.00

Al Sig. Sindaco
del Comune di CASTELLANA GROTTE

Prot.n. _____ del _____

Il/La sottoscritt _____

Cognome		
Nome		
Data Nascita		
Luogo Nascita		
Codice Fiscale		
Residente in	CASTELLANA GROTTE	
Indirizzo		
Telefoni	1	2
Cellulari	1	2

CHIEDE

Di partecipare al Bando indetto da codesto Comune, per ottenere l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di Edilizia residenziale Pubblica per sé e per il proprio nucleo familiare.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 consapevole delle responsabilità cui si espone in caso di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

- di essere cittadino italiano
 o di uno Stato membro dell'U.E. (specificare lo Stato.....)
- di essere cittadino extracomunitario (specificare lo Stato extraeuropeo)
 - di risiedere nel Comune di CASTELLANA GROTTE da oltre 2 anni dalla data di scadenza del presente Bando
oppure
 - di risiedere da almeno 5 anni nella Regione Puglia
oppure
 - di risiedere da almeno 10 anni in Italia

e di essere in possesso per tutti i componenti il proprio nucleo di :

permesso di soggiorno di lungo periodo

3. di prestare la propria attività di lavoro **autonomo** **dipendente**
e di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di _____
presso.....
in qualità di.....;

4. di essere destinato a prestare servizio nel Comune dipresso il nuovo
insediamento produttivo.....entro il.....

5. di aver percepito, come risulta dall'ultima dichiarazione fiscale, allegata alla presente domanda,
egli stesso ed il suo nucleo familiare, nell'anno **2015** un reddito complessivo di €.....
Tale reddito complessivo comprende oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti, esclusi quelli non
continuativi, quali pensioni e sussidia qualsiasi titolo percepiti nonchè tutte le indennità, comprese
quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.

6. di non essere destinatario di decreto di rilascio di alloggio E.R.P. occupato senza titolo emesso
ai sensi dell'art.20 della L.R.n.10/2014.

7. di abitare nel Comune di _____ alla Via.....n.....
 in alloggio in locazione **in alloggio in proprietà** composto da n.vani
(escluso cucina e servizi) di superficie utile (riferito solo all'alloggio) di mq.....;

di pagare un Canone locativo annuo di € _____

8. di coabitare, con il nucleo familiare del sig..... e che la convivenza è
finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale dall'anno..... così composto:

Cognome e nome	codice fiscale	data di nascita	rapporto di parentela

DICHIARA, altresì,

Di trovarsi nelle seguenti condizioni socio-economiche e abitative, valutabili ai fini dell'attribuzione
dei punteggi (contrassegnare con una crocetta):

a1) Reddito del nucleo familiare determinato con le modalità dell'art.21 L. 457/78 e ss.mm.ii. :

- inferiore pensione sociale (**€4.800,38**)
- inferiore ad una pensione minima INPS (**€6.524,57**)
- inferiore ad una pensione minima INPS
più una pensione sociale (**€11.324,95**)

a2) Il nucleo familiare è composto da :

3 o 4 persone

5 o 6 persone-

7 o OLTRE di cui figli a carico n. _____

a3) Nel nucleo familiare è presente :

- **un componente con uno o più minori a carico** (*monogenitoriale*).

a4) Richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano da soli o in coppia, anche con minori a carico;

a5) Nel nucleo familiare si ha la presenza di:

- **un portatore di handicap** (*certificato della competente autorità con diminuzione della capacità lavorativa almeno al 75%*)

a6) **Giovani coppie** con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione:

- **purché nessuno dei due abbia superato il 35° anno di età ;**

- **qualora la famiglia viva in coabitazione o dimostri di non disporre di una sistemazione abitativa adeguata;**

a7) Nuclei familiari che rientrano in Italia o rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza.

a8) Richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza.

Punteggio attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a9) Il nucleo familiare abita in un **alloggio improprio** da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando .

La condizione del biennio non è richiesta quanto la precarietà derivi da provvedimento esecutivo di sfratto.

a10) Il nucleo familiare abita in un **alloggio antigienico** da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando; Ritenendosi tale:

alloggio privo di servizi igienici;

con servizi non conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero della salute 5 luglio 1975;

non era destinato ad abitazione ;

a11) Il nucleo familiare **coabita** con altro nucleo familiare da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

a12) Il nucleo familiare abita in alloggio **sovraffollato** rispetto allo standard abitativo definito all'art.10 comma 2 L.R. n.10/2014:

oltre **2** persone rispetto allo standard abitativo

oltre **3** persone rispetto allo standard abitativo

a13) Richiedenti fruitori **di alloggio di servizio** che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo

a14) Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di **ordinanza di sgombero** emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando.

a15) Il nucleo familiare abita in un alloggio da rilasciare a seguito di **Provvedimento esecutivo di sfratto** intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale .

*Non rientra nell'inadempienza contrattuale **la morosità incolpevole** legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche nell'anno economico di riferimento(2015) così come definiti dalla Giunta Regionale nella deliberazione n.665 del 02/04/2015.*

a16) Richiedenti che abitino in un alloggio il cui **canone locativo** incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare

Allegati alla presente domanda:

- Copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (presentata nel 2016) di ogni componente il nucleo familiare; All'imponibile fiscale vanno dichiarati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. (N.B. sono esclusi quelli non continuativi e l'indennità di accompagnamento) ;
- Copia del documento d'identità;
- (*Solo per i cittadini extracomunitari*) Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale, in corso di validità di ogni componente il nucleo familiare;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- (*Solo per i non residenti nel Comune*) Certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio del Comune di _____;
- Copia del provvedimento esecutivo di sfratto ;
- Copia del provvedimento emesso dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- Copia del provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- Copia della sentenza/omologazione di separazione legale del Tribunale;
- Copia del verbale rilasciato dagli enti competenti, ai fini del riconoscimento dell'invalidità (75%);
- Certificazione rilasciata dagli enti competenti attestante l'abitazione in alloggio improprio/antigienico/inadeguato ;
- Altro(specificare)

Il sottoscritto, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o recapito, chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano siano inviate:

- c/o la propria residenza
- al seguente recapito

DICHIARA INFINE**DI AVER PRESO VISIONE DEL PRESENTE BANDO DI CONCORSO E DI ACCETTARLO IN OGNI SUA PARTE****IL DICHIARANTE**

Privacy : Il sottoscritto in qualità di richiedente l'assegnazione di un alloggio ERP dichiara di avere preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili necessari all'istruttoria della propria domanda.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo Data

Firma leggibile